



REGOLAMENTO SULLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA

Art. 1 – Premessa.

1. La Città di Andria riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come antica ed apprezzata tradizione popolare da salvaguardare e come un fenomeno culturale che contribuisce alla valorizzazione culturale e turistica del territorio, al contatto umano e all'integrazione sociale, alla ricerca e sperimentazione di linguaggi, al confronto di esperienze innovative, all'affermazione di nuovi talenti, in linea con l'art. 33 della Costituzione che tutela la libertà dell'arte.
2. La Città di Andria, pertanto, promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite in strada, in esecuzione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 14 del 25.8.2003.
3. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa risulti compatibile con gli altri interessi da tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dall'Amministrazione Comunale o da terzi e con quelle delle attività commerciali in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate.

Art. 2 - Definizioni.

1. Sono considerate "*espressioni artistiche in strada*" tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico.
2. Per "*artista di strada*" s'intende la singola persona o i gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.
3. Non sono considerate attività artistiche e quindi non ne può essere consentito lo svolgimento su area pubblica: quella diretta a speculare sull'altrui credibilità; quella diretta a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio, come incantesimi, sortilegi, esorcismi e simili da parte di ciarlatani, indovini, cartomanti, chiromanti, attività di incitamento all'odio, al razzismo e xenofobia, maschilismo, machismo, violenza di genere ecc. Non sono considerate attività artistiche quelle che si svolgono attraverso l'utilizzo di oggetti lesivi dell'altrui integrità.

4. I pittori, ritrattisti, scultori, fotografi sono considerati come mestieri artistici di strada e pertanto sono tenuti al pagamento per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 3 - Modalità di svolgimento e limitazioni.

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti nel rispetto:
 - della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - della normale circolazione stradale e pedonale;
 - del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione e della visibilità di vetrine;
 - di una distanza dai passi carrabili non inferiore mt 1,50 (uno e cinquanta) per lato, o comunque tale da consentire l'accesso;
 - del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi;
 - di quanto indicato nel presente regolamento.
2. Le attività di cui al comma 1, si svolgono:
 - senza che sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria;
 - senza alcuna attività di esercizio del commercio ambulante (ndr. ad eccezione della casistica prevista per i mestieri artistici di strada, qualora fossero inseriti);
 - tenendo comportamenti di prudenza e perizia;
 - sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;
 - senza occupazione permanente dello spazio concesso.
3. Lo spazio assegnato non può essere sub – concesso essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarati essere componenti del gruppo.
4. Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi etc.. .
5. Spetta al Sindaco, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l'arte in strada o fissare le opportune limitazioni orarie.
6. Sono vietate tutte quelle attività che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo o ad esigenze contingenti.

7. Chi esercita l'arte di strada, deve in ogni caso conformarsi alle norme generali, previste dal codice della strada per i pedoni che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo ed intralcio per la circolazione.
8. Sono vietati spettacoli cruenti o tali da suscitare ribrezzo o paura.

Art. 4 - Aree consentite.

1. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito solo sulle aree pedonali, parchi e su quelle rese tali in occasione di particolari iniziative culturali e/o sportive dall'Amministrazione Comunale.
2. In occasione di iniziative o manifestazioni con artisti di strada, sono garantiti spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali eventi.
3. Ciascun artista non può occupare una medesima posizione con frequenza tale da consentire una presenza a carattere stabile.

Art. 5 - Orario dell'attività.

1. Di norma, l'esercizio delle attività, oggetto del presente regolamento, che producono emissioni sonore è consentito entro le seguenti fasce massime di orario:
 - dalla domenica al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 23:00 in ogni periodo dell'anno;
 - sabato e prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 24:00
2. Per sopravvenute esigenze, detto orario può essere oggetto di variazioni con ordinanza sindacale.

Art. 6 - Divieti generali.

1. È vietato esercitare attività artistiche da strada:
 - sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare;
 - davanti a passi carrabili;
 - nelle aree riservate a parcheggi, se ciò comporta intralcio alla circolazione o sottrazione di spazi per la sosta delle autovetture.
2. È vietata l'attività di artista da strada in prossimità:
 - di ospedali e case di cura;
 - di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
 - di luoghi di culto durante le funzioni religiose;

- di altri artisti di strada: la distanza minima tra un artista e l'altro deve essere di almeno 10 (dieci) mt;
 - di luoghi in cui si tengono altre manifestazioni (incompatibili con l'attività degli artisti da strada) durante lo svolgimento delle stesse.
3. Il divieto è valido indipendentemente dal fatto che l'attività in sé produca emissioni sonore, in quanto anche il brusio della folla richiamata dall'artista o gli applausi del pubblico possono arrecare disturbo.
 4. È consentita l'esibizione di artisti da strada nell'ambito di fiere o mercati esclusivamente in modo da non intralciare il transito e senza arrecare pregiudizio per le altre attività.
 5. Lo spazio necessario per l'esibizione non potrà essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. Sono consentite soltanto attrezzature leggere, facilmente spostabili e attinenti all'esibizione, purché non superino i 5 (cinque) mq.
 6. Gli artisti le cui attività producono emissioni sonore non possono esibirsi nello stesso luogo per più di 3 ore. Successivamente potranno esibirsi in altro luogo distante almeno 30 (trenta) m da quello precedente.
 7. Ogni artista non potrà esibirsi nella stessa postazione per più di 3 (tre) giorni consecutivi.

Art. 7 - Divieto di pagamento.

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di alcun biglietto o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico libera ed eventuale.
2. È comunque consentito il solo passaggio "*con cappello*" tra il pubblico.

Art. 8 - Divieto di altre attività.

L'artista di strada non può esercitare altre attività accessorie o comunque correlate alla propria esibizione che comportino vendita o somministrazione.

Art. 9 - Divieti specifici.

1. Per i "*madonnari*" vige il divieto di danneggiare la pavimentazione stradale con colori indelebili. È in ogni caso vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio artistico e storico.
2. È assolutamente vietato eseguire *murales* su muri e edifici di qualunque tipo.
3. Le attività che comportano pericolo (mangiafuoco, giocolieri ecc.) devono svolgersi solo in piazze, a debita distanza dal pubblico, da balconi e da materiali infiammabili, compresi piante, alberi ecc.

4. I funamboli devono utilizzare appositi dispositivi di sicurezza per sé e per il pubblico.
5. Per l'esercizio dell'arte in strada non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di alcun tipo.

Art. 10 - Contenimento dell'inquinamento acustico.

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico derivante dalle attività dell'arte in strada, qualora le attività di cui al presente Regolamento prevedano diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011 "*è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2*" del medesimo decreto. Le manifestazioni temporanee in sito occasionale devono rispettare i limiti acustici indicati dalla zonizzazione acustica o in sua assenza da D.P.C.M. 01/03/1991. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, necessitano di comunicazione da inoltrare al Comune di Andria almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'attività. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Le attività che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere al Comune, almeno 10 (dieci) giorni prima dall'inizio delle stesse, l'autorizzazione in deroga ex art. 4 co. 3 del D.P.R. n. 227/2011. È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la relativa comunicazione.
2. È fatto obbligo ai soggetti autorizzati in via temporanea al superamento dei limiti stabiliti, ai sensi del comma precedente, di adottare comunque tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art. 11 - Assegnazione degli spazi agli artisti di strada.

1. L'artista di strada che intenda occupare le postazioni per le esibizioni dovrà presentare richiesta all'Ufficio Cultura almeno 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti alla data prevista per la prima esibizione, previa compilazione di apposito modulo Allegato a).
2. L'Ufficio Cultura almeno due giorni prima dovrà esprimere l'eventuale diniego o comunicare le postazioni e le relative fasce orarie in caso ne ricorra la necessità. Qualora vi fosse una concomitanza di istanze si prenderà in considerazione: la data di presentazione delle domande, gli spazi ed orari disponibili nonché le attività artistiche proposte al fine di garantire un'offerta ampia e diversificata, valutando, altresì, la presenza di manifestazioni concomitanti.

3. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.
4. In occasione della prestazione artistica, l'artista dovrà essere in possesso della copia dell'istanza inviata e delle relative comunicazioni ricevute (laddove sono prodotte) in modo da poterla esibire laddove fosse richiesto da parte dell'organo di controllo.

Art. 12 - Autorizzazione.

1. È richiesta l'autorizzazione del Comune per attività che comportino l'utilizzo di strutture o attrezzature occupanti uno spazio pubblico superiore a 5 (cinque) mq.
2. Le attività musicali che implicano l'uso di mezzi di amplificazione si configurano come veri e propri spettacoli musicali.
3. Nei casi suddetti, si applicherà la procedura prevista dal Regolamento TOSAP.

Art. 13 – Controlli.

1. Il Comune, attraverso il personale della Polizia Municipale e dagli altri organi a ciò preposti, dispone il controllo sull'osservanza del presente Regolamento.
2. I pubblici ufficiali che, nelle attività di controllo, accertino violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento, dispongono la cessazione immediata dell'esibizione. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscono reato e fatte salve ogni ed ulteriore ipotesi sanzionatoria, saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento), di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., fatta salva l'applicazione di quanto disposto con provvedimento della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. n. 689/1981.

Art. 14 - Oneri e responsabilità.

1. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale e a qualsiasi infrastruttura di proprietà comunale.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada e di cui lo stesso sia l'unico responsabile.

Art. 15 - Disposizioni transitorie.

Il Comune effettuerà un costante monitoraggio, al fine di valutare gli effetti concreti delle presenti disposizioni, in relazione agli obiettivi programmatici previsti, riservandosi la possibilità di modificarle nelle sedi opportune.

Al Comune di Andria
- Servizio Cultura
cultura@cert.comune.andria.bt.it

Oggetto: **Domanda per Espressioni Artistiche di Strada.**

Io sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 residente a _____ in via _____ n. _____
 tel: _____ cell. _____
 e-mail: _____ C. F.: [| | | | | | | | | | | | | | | | | |]

DICHIARA

di effettuare l'attività "Espressione Artistica in Strada (Artista di strada) in qualità di: _____

$\frac{1}{2\pi}$ Singolo $\frac{1}{2\pi}$ Gruppo (solo in questo caso, indicare di seguito tutti i componenti del gruppo)

| Nome e cognome | Data e luogo di nascita | Residenza |
|----------------|-------------------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Come segue:

| Giorno | Orario | Postazione |
|--------|--------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DICHIARO

1. di aver preso visione del Regolamento per le esibizioni artistiche di strada e di rispettarne tutte le prescrizioni.
2. di fornire il consenso, ai sensi del GDPR 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati personali e sensibili, dichiarati nella presente domanda, per le finalità istituzionali previste.

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di:

___ non essere tenuto alla *predisposizione di adeguata documentazione di previsione di impatto acustico in quanto lo stesso non supera i limiti di emissione di rumore di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

___ di essere tenuto alla predisposizione di adeguata documentazione di previsione di impatto acustico in quanto lo stesso supera i limiti di emissione di rumore di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Luogo e Data _____

Firma

Allegati :

Documento di identità del sottoscrittore

Adeguata documentazione di previsione di impatto acustico se dovuta.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – G.D.P.R. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a quanto richiesto nel presente modulo ed avverrà presso il Comune di Andria, Ufficio Cultura, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per erogare quanto in oggetto. I suoi dati possono essere comunicati ad enti pubblici per verificarne la verità. La mancata comunicazione dei dati può comportare l'impossibilità di erogare quanto in oggetto.